Il monitoraggio della convenzione di Istanbul

Convegno scientifico - La violenza sulle donne: i dati e gli strumenti per la conoscenza statistica

Simona Lanzoni membro GREVIO Gruppo degli/delle esperte per il monitoraggio dell'implementazione della Convenzione di Istanbul Roma, 28 marzo 2017




La Convenzione di Istanbul

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica



Consiglio d'Europa 47 stati

22 Paesi hanno ratificato la Convenzione, 44 Paesi l'hanno firmata





La Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti Umani e come un atto di discriminazione Per "donne" si intende anche le ragazze di meno di 18 anni.

La Convenzione è il primo strumento giuridicamente vincolante per i Paesi che hanno Ratificato



A LIFE WITHOUT VIOLENCE IS EVERY WOMAN'S RIGHT

I Pilastri della Convenzione di Istanbul sono :

- Politiche integrare
- Prevenzione
- Protezione
- Punizione del maltrattante / Compensazione di vittima (Indagini / Procedimento giudiziario)

Include le donne migranti, richiedenti asilo, le rifugiate,

L'Applicazione va garantita sia in momenti di pace che di conflitto,

La CI promuove forme di cooperazione tra Stati membri

Può essere sottoscritta da Paesi non appartenenti al COE



La Convenzione di Istanbul definisce una serie di forme di violenza:

- La violenza fisica,
- violenza psicologica,
- stalking,
- violenza sessuale tra cui lo stupro,
- i matrimoni forzati,
- mutilazioni genitali femminili,
- l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata,
- pratiche nocive legate alla cultura, al costume e alla tradizione negativa (come i delitti d'onore),

Riconosce e protegge la violenza testimoniata /assistita dai minori nelle relazioni

di intimità e nella violenza domestica

Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

- 1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione

Articolo 10 – Organismo di coordinamento

- 1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.
- 2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.
- 3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca

- 1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:
- a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;
- b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca

- 2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di **determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza** che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.
- 4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Questionario GREVIO

II. Politiche integrate e raccolta dati nel

(Capitolo II della Convenzione, Articoli da 7 a 11)

Dati amministrativi

E. 1. Si prega di specificare gli enti operanti nella raccolta **dati** e la tipologia di dati raccolti da ciascuno di questi.

Riguardo a ciascuna tipologia di dato, si prega di indicare se

i dati sono:

- disaggregati per sesso,
- età,
- tipologia di violenza
- relazione tra l'autore del reato e la vittima,
- la posizione geografica
- qualunque altro fattore ritenuto rilevante, ad esempio condizioni di disabilità.
- 2. In quale modo tali dati sono raccolti e resi pubblici a livello nazionale?

Si prega di specificare se i dati sono raccolti da agenzie finanziate tutte in modo pubblicosi prega di specificare quali dati vengono raccolti , ad esempio, da parte di:

- a. forze dell'ordine/servizi di giustizia criminale e civile (inclusi la polizia, i servizi per la prosecuzione, i tribunali, I servizi per la libertà vigilata e la prigione);
- b. servizi sanitari (ad esempio medici, servizi di emergenze e per incidenti, ospedali);
- c. servizi sociali, welfare, servizi specialistici per le vittime (stato e NGO);
- d. altri organismi ufficiali generalmente incaricati alla raccolta dei dati, come l'ufficio/bureau statistico.

Ricerche sulla Popolazione

- **F.** Si prega di fornire informazioni riguardo qualunque ricerca supportata dal vostro governo in relazione all'Articolo 11 paragrafo 1b negli anni 2011-2015.
- **G.** Si prega di fornire informazioni su qualunque **sondaggio basato sulla popolazione** condotto sulla violenza contro le donne come richiesto dall'Articolo 11, paragrafo 2.

Per ciascun sondaggio si prega di indicare:

- La/e forma/e di violenza inclusa/e;
- La sua estensione geografica (nazionale, regionale, locale);
- I principali risultati;
- Se i risultati sono stati resi pubblici (indicando le fonti).

IV. Protezione e sostegno

(Capitolo IV della Convenzione, Articoli da 18 a 28)

- 3. Si prega di fornire informazioni sul numero annuale di donne vittime di violenza che sono state assistite da servizi sanitari e sociali.
- **E.** Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per istituire **linee telefoniche di sostegno**, destinate a fornire alle persone che telefonano delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione, come previsto all'Articolo 24.

In questo contesto, si prega di specificare:

- 1. Se sono presenti in tutto lo Stato;
- 2. se sono gratuiti;
- 3. se operano h24 tutti i giorni;
- 4. come è assicurata la riservatezza e / o l'anonimato;
- 5. se coloro che rispondono alle chiamate sono stati formati su tutte le forme di violenza contro le donne; e
- 6. il numero annuo di chiamate effettuate da donne vittime che cercano aiuto.

V. Diritto Sostanziale

(Capitolo 5 della Convenzione, Articoli dal 29 al 48)

- **C.** Si prega di specificare le procedure a disposizione delle donne vittime nel giudizio **civile e penale**:
- 1. contro gli autori (Articolo 29, paragrafo 1);
- 2. ove applicabile, **verso lo Stato** che ha mancato al suo dovere di intraprendere le misure di prevenzione o protezione necessarie nell'ambito delle loro competenze (Articolo 29, paragrafo 2).
- Si prega di fornire tutti i dati disponibili suddivisi per anno e per forma di violenza che riguardano:
- Il numero di ordine di protezione;
- Il numero di compensazione da parte dello Stato verso le vittime;

L'assistenza civile contro gli aggressori include ordinare a una persona di interrompere una particolare condotta, evitare una particolare condotta in futuro o obbligare una persona a intraprendere una particolare azione (ingiunzione) (Rapporto Esplicativo, paragrafo 157).

- O. Si prega di fornire, su base annua, dati amministrativi e giudiziari sulle seguenti questioni:
- 1. in riferimento a casi relativi alla morte di una donna e atti di violenza contro le donne consistenti in tentato omicidio:
- a. il numero di tali casi;
- b. il numero di casi in cui le autorità erano precedentemente a conoscenza della situazione di violenza vissuta dalla donna;
- c. il numero degli autori condannati in relazioni a questi casi;
- d. il numero e il tipo di sanzioni e le ulteriori misure imposte come risultato di un procedimento penale (inclusa la privazione della libertà), con indicazione, ove appropriato, della sospensione dell'esecuzione e della durata media della sanzione.

- 3. in riferimento agli altri casi di violenza contro le donne:
- a. il numero di denunce sporte dalle vittime o da terzi alle forze dell'ordine/all' autorità giudiziaria;
- b. il numero di processi penali e/o ogni altra azione legale avviata come risultato di tali azioni;
- c. il numero di autori condannati;
- d. il numero di sanzioni penali o amministrative che sono state imposte, con indicazione del tipo di sanzione irrogata (per esempio: multa, partecipazione in programmi riabilitativi disposti dal tribunale, restrizione o privazione della libertà) e, dove appropriato, della sospensione dell'esecuzione e della durata media della sanzione;

e.

f.

Si prega di accertarsi che i dati sopra richiesti siano disaggregati seguendo i criteri descritti in precedenza (vedi sezione I. Introduzione).

4. il numero di casi risultanti nella morte del figlio della donna vittima.

VI. Indagini, procedimento penale, misure protettive (Capitolo VI della Convenzione, Articoli dal 49 al 58)

- **A.** 1. (Articolo 50).
 - 2. Si prega di fornire tutti i dati amministrativi disponibili (vedi sezione I. Introduzione) sul numero di interventi compiuti annualmente dalle forze dell'ordine in relazione alla violenza contro le donne.

.

- 3. Si prega di fornire, su base annua, dati amministrativi e giudiziali (vedi sezione I. Introduzione) su:
 - a. il numero di misure urgenti di allontanamento emesse dalle autorità competenti;
 - b. il numero di violazioni di tali misure;
 - c. il numero di sanzioni inflitte per tali violazioni;
- **E.** Si prega di fornire, su base annua, dati amministrativi e giuridici (vedi sezione I. Introduzione) su:
 - 1. Il numero di provvedimenti emessi dalle autorità competenti;
 - 2. Il numero di violazioni di tali provvedimenti;
 - 3. Il numero di sanzioni inflitte per tali violazioni;

VII. Migrazione e Asilo

(Capitolo VII della Convenzione, Articoli dal 59 al 61)

- 2. Si prega di fornire i dati sul numero di donne cui è stato garantito il diritto di rimanere nel vostro paese per ognuna delle ragioni specificate nelle categorie da A.1.a a A.1.e (Articolo 59, **status di residente**); e di dividere i dati per tipo di status di residenza concesso (status di residente permanente, status di residente rinnovabile, altro).
- 3. Si prega di fornire dati sul numero di donne vittime o di quelle a rischio cui è stato concesso lo status di rifugiato sulla base di uno più motivi stabiliti nella Convenzione, come previsto dall'Articolo 60, paragrafo 1, paragonato al numero totale delle donne che hanno richiesto asilo nel vostro paese.

Buon lavoro a tutte e tutti Grazie

